



# CITTA' DI NOVATE MILANESE

Settore Segreteria generale Personale e Organizzazione

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: [comune.novatemilanese@legalmail.it](mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it).

Tel. 02/354731 - [personale@comune.novate-milanese.mi.it](mailto:personale@comune.novate-milanese.mi.it)

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTI CARTACEI.

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato detta norme per porre in essere il servizio sostitutivo della mensa aziendale mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei (ticket) - a favore dei dipendenti del Comune di Novate Milanese che rientrano nelle condizioni contrattuali che legittimano il riconoscimento del pasto e che svolgono l'attività lavorativa e le relative pause fuori dagli ambiti orari di funzionamento della mensa - da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con l'appaltatore, provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative oltre che nel rispetto di tutti i requisiti igienici prescritti dalla Legge.

Il valore facciale unitario del buono pasto, posto a base di gara, deve essere pari a euro 5,00.

Il fabbisogno stimato ammonta a 13 pasti a settimana per 52 settimane e quindi circa 700 buoni/anno, pari a circa 2100 pasti nel triennio 01/01/2018 - 31/12/2020.

Tale fabbisogno è puramente indicativo e potrà variare in base alle effettive esigenze all'Ente, fermo restando che il fornitore dovrà garantire i prezzi e le condizioni presentate in sede di offerta per tutta la durata del contratto.

La spesa complessiva presunta è di € 10.500,00 oltre IVA.

Non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza, quantificati pertanto in € 0,00.

Considerato l'importo stimato dell'appalto si ritiene che i costi della manodopera siano interamente assorbiti dalla struttura organizzativa dell'azienda già esistente ed operativa per la gestione dei servizi offerti.

A fronte di richieste in diminuzione dalla fornitura l'impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

### ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale sul valore facciale unitario del buono pasto.

Il ribasso offerto non potrà essere inferiore a quello di aggiudicazione della convenzione CONSIP in essere e pertanto 18,56% (diciotto/56 per cento).

### ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 36 mesi, con decorrenza dall'01/01/2018 e sino al 31/12/2020.

### ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere fornito attraverso una rete di pubblici esercizi, dislocati sul territorio del Comune di Novate Milanese o al massimo nel raggio di 10 km dal territorio comunale, presso i quali i dipendenti del Comune potranno utilizzare i buoni pasto.

La ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire la presenza minima sul territorio comunale di almeno 3 esercizi, già convenzionati o da convenzionare prima dell'avvio del servizio.

Dovrà essere garantita ai dipendenti la possibilità di consumare i pasti dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Almeno 1 dei predetti 3 esercizi convenzionati o da convenzionare dovrà garantire la somministrazione di pasti per persone con intolleranze alimentari riconosciute (es. celiachia) e l'apertura nei giorni festivi (domeniche o festività infrasettimanali), sia per il pranzo che per la cena.

Tutti gli esercizi pubblici convenzionati dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Gli accordi tra l'appaltatore e gli esercizi convenzionati o da convenzionare devono contenere gli elementi indicati all'art. 5 del D.M. n. 122 del 07/06/2017.

Per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, la ditta appaltatrice dovrà:

- a) Consegnare alla stazione appaltante il numero di buoni pasto ordinati a cura dell'Ufficio Personale entro il giorno 2 di ogni mese o successivo qualora lo stesso sia non lavorativo, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'ordine;
- b) Fornire in sede di offerta l'elenco degli esercizi convenzionati o da convenzionare, in conformità a quanto previsto al precedente art. 4; provvedere nel corso dell'esecuzione dell'appalto al tempestivo aggiornamento dell'elenco nel caso di variazioni per effetto della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, fatto salvo il numero minimo di esercizi e/o le modalità di esecuzione del servizio richiesti nel presente capitolato;
- c) Provvedere alla risoluzione della convenzione con gli esercizi che, sulla base di adeguata motivazione, non risultino graditi alla Stazione appaltante e alla eventuale contestuale sostituzione nel caso venga meno il numero minimo di esercizi e/o le modalità di esecuzione del servizio richiesti nel presente capitolato;
- d) Garantire che gli esercizi convenzionati forniscano pasti confezionati in misura normale e sufficiente, con cibi freschi e genuini e assicurino un'effettiva possibilità di scelta del menù;
- e) Fornire, a richiesta, un elenco periodico dei buoni utilizzati con indicazione dei locali e della data di utilizzo;
- f) Fornire apposito software per la gestione degli ordini e la trasmissione dei dati.

Il Comune di Novate Milanese rimane estraneo ad ogni effetto rispetto ai rapporti intercorrenti tra la ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi riguardo alla convenzione stipulata.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI REDAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO**

Il fac-simile, i contenuti e la veste tipografica dei Buoni Pasto da rilasciare al dipendente dovranno essere approvati dal Comune di Novate Milanese. Il buono pasto dovrà in ogni caso riportare:

- il CIG di gara;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società che emette il buono pasto;
- il codice fiscale e la ragione sociale del Comune di Novate Milanese;
- il termine temporale di utilizzo;
- valore nominale espresso in valuta corrente;
- essere numerato progressivamente;

- cognome, nome del dipendente;
- la dicitura “il buono pasto non è cumulabile oltre i limiti di legge, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro, può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utente”;
- prevedere uno spazio per l’apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utente e del timbro presso il quale il buono pasto viene utilizzato.

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla pronta sostituzione dei buoni pasto per i quali l’Ente abbia accertato il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo.

Il Buono pasto sarà, al momento dell’utilizzo, datato e sottoscritto in apposito spazio dal dipendente. Non saranno riconosciute alla ditta appaltatrice spese relative alla gestione del servizio, ed in particolare, spese di stampa e consegna dei buoni pasto medesimi. L’eventuale apposizione di messaggi pubblicitari sul “blocchetto mensa” contenente i buoni pasto è soggetta a preventiva approvazione da parte dell’Ente appaltante. I buoni pasto devono comunque avere le caratteristiche di cui all’art. 4 del D.M. n. 122 del 07/06/2017.

#### **ART. 7 - MODALITÀ D’USO DEI BUONI PASTO**

I dipendenti del Comune di Novate Milanese potranno usufruire dei Buoni pasto per ottenere l’erogazione dei pasti, in conformità alle modalità riportate sul Buono Pasto, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio mensa. In particolare il Buono Pasto, utilizzabile solo per fruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale:

- non potrà, in nessun caso, essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme in denaro;
- non potrà, in nessun caso, essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti del Comune di Novate Milanese;
- non potrà, in nessun caso, essere ceduto o commercializzato;
- non è cumulabile oltre i limiti di legge;
- non potrà, in nessun caso, dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
- darà diritto a consumare il pasto convenuto, restando a carico dell’utente eventuali ulteriori prestazioni;
- darà luogo al rilascio di ricevuta fiscale rilasciata dal ristoratore nei confronti del dipendente, contenente la dicitura “Corrispettivo non riscosso per convenzione con la ditta \_\_\_”

#### **ART. 8 - BUONI PASTO SCADUTI**

La ditta aggiudicatrice dovrà provvedere al ritiro dei buoni pasto non utilizzati dai dipendenti entro l’anno di competenza e provvedere al conguaglio nella prima fattura utile.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI**

La ditta aggiudicataria esonera il Comune di Novate Milanese da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa quanto dall’Amministrazione appaltante e suoi dipendenti, in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Comune di Novate Milanese assume l'obbligo di indicare ai dipendenti, con ordini di servizio o con altri mezzi, le modalità d'uso dei Buoni pasto e di ricorrere, ove necessario, all'esercizio dei propri poteri disciplinari nei confronti dei dipendenti che non si attenessero alle disposizioni impartite.

#### **Art. 10 - VARIAZIONI DELL'APPALTO**

In seguito a modifiche normative, accordi contrattuali nazionali e/o decentrati, ovvero a sopravvenute ed inderogabili esigenze dell'Ente appaltante, lo stesso Ente si riserva la facoltà di chiedere alla ditta appaltatrice di aumentare o diminuire il valore del Buono pasto convenzionato in misura non superiore al 20%, senza che la ditta possa avere nulla a pretendere. La ditta appaltatrice, accettando incondizionatamente il presente Capitolato, si obbliga ad applicare sul nuovo valore facciale del buono pasto lo stesso ribasso calcolato percentualmente sul valore originario di aggiudicazione. In caso di riduzione del personale, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché oltre al corrispettivo corrispondente al numero di buoni pasto forniti.

#### **Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'Amministrazione può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si rimanda al già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

**L'Appaltatore si impegna a consegnare all'Amministrazione entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta la garanzia definitiva, pena la decadenza dall'affidamento ai sensi del comma 3 dell'art.103 del D. Lgs 50/2016**

#### **Art. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, o di altra Ditta individuata da quest'ultimo e/o autorizzata dall'Amministrazione, durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.

L'Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima dell'avvio della prestazione, quale risultante da apposita comunicazione del Responsabile del procedimento, una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ivi compresi danni, infortuni, rischi igienico-sanitari ed estesa anche al rischio "in itinere", ai casi di intossicazione da cibo e bevande, malori, furti, rapine, aggressioni ed ogni altra causa in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio, per un massimale non inferiore a € 500.000,00.

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di avvio della prestazione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato

pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La polizza assicurativa deve espressamente contemplare fra i soggetti terzi anche la stazione appaltante; le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all'Ente.

L'Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all'Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell'Amministrazione.

#### **Art. 13 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE**

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto.

In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Responsabile del procedimento la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

#### **Art. 14 - SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO.**

È vietato il subappalto del servizio.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 15 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA**

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 16 - PENALITA'**

Per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna di cui all'art. 5, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 30,00 (Euro trenta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

In tal caso l'Amministrazione con comunicazione tramite PEC rileverà l'inadempimento accertato. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'Appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Trascorso il termine di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della mancata consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di commissionare ad altra società la fornitura non eseguita e l'impresa aggiudicataria sarà tenuta, oltre al pagamento della penale, a rifondere l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

In ogni caso qualora si verificano inadempienze di qualunque genere nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione oltre alla facoltà di risolvere immediatamente il contratto come meglio specificato all'art. 17, si riserva il diritto di determinare, sempre a suo insindacabile giudizio, l'entità dei danni sofferti e di rivalersi

incamerando il deposito cauzionale e ove ciò non fosse sufficiente, di ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 17 - RISOLUZIONE**

1. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- c) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni in materia di subappalto;
- d) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- e) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
- g) per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un importo superiore a € 1.000,00;
- h) cessione anche parziale del contratto;

2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

3. L'appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante posta elettronica certificata dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'appaltatore è obbligato a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

4. Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

5. L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dall'appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

#### **ART. 18 - RECESSO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

#### **ART. 19 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La stazione appaltante provvederà, trimestralmente, al pagamento dei buoni pasto ordinati, dietro presentazione di regolare fattura.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare, in corso di validità e concernente l'appaltatore;
3. all'indicazione in fattura di: oggetto della prestazione; estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, Codice Identificativo Gara, conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, Codice Univoco Ufficio di cui all'art.3, comma 1 del dm. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

#### **ART. 20 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Ente provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'Amministrazione si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

#### **ART. 21 - VIGILANZA E CONTROLLO**

A decorrere dall'inizio dell'appalto, la ditta appaltatrice dovrà garantire il rispetto degli articoli del presente capitolato.

La ditta si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Ente appaltante, ogni informazione attinente i Buoni utilizzati, senza che la ditta stessa possa pretendere per tali informazioni costi aggiuntivi.

#### **ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto è stipulato mediante corrispondenza commerciale consistente in un apposito scambio di lettere firmate digitalmente tramite posta elettronica certificata. L'aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata. Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

#### **Art. 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo e di ottemperare, in ogni caso agli obblighi di cui alla D.Lgs. 30 giugno 2006 n.196 "Codice in materia di protezione di dati personali".

#### **ART. 24 - I.V.A.**

Si dà atto che le prestazioni del presente capitolato sono soggette ad I.V.A., in base alle disposizioni di legge.

#### **ART. 25 - CONTENZIOSO**

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario.

E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

#### **ART. 26 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non contemplato dal presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.